

CAPITOLATO DI POLIZZA GLOBALE FABBRICATI dell'A.T.C. – PIEMONTE SUD

Società Assicuratrice:

Broker di Assicurazione: **AON s.p.a.** - Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 30 novembre 2017

SCADENZA 30 novembre 2022

DURATA Anni 5

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **A.T.C. Piemonte SUD**

INDIRIZZO Via Milano, 79 -15121 Alessandria

CODICE FISCALE 00161450069

CIG 7240986AAB

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto.

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

AMMINISTRAZIONE O ENTE

Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Assicurato e Contraente della polizza.

ASSICURATO

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

CONTRAENTE

L'Ente nella persona del Direttore generale pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova e regola la assicurazione.

SCOPERTO

L'importo risultante dall'applicazione all'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) della percentuale prevista e che, in caso di sinistro, viene detratto da detto ammontare per restare ad esclusivo carico dell'Amministrazione, con impegno della medesima a non assicurarlo con altre Compagnie.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ O COMPAGNIA

La Compagnia assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

ACQUA PIOVANA

I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia *FENOMENI/EVENTI ATMOSFERICI*, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.

ALLAGAMENTI

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.

ATTI DI SABOTAGGIO

Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

ATTI DI TERRORISMO

Le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agiscono per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

A parziale deroga dell'articolo *DURATA, IMPOSTAZIONE E REVISIONE DEL CONTRATTO* che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

BENI IMMOBILI

Fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, qualunque bene immobile per natura e destinazione, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo (compresa quindi la amministrazione e/o la gestione del bene), compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene (quali anche, a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, antenne, tappezzerie, eccetera), anche in corso di costruzione.

Sono assicurati i Beni Immobili di proprietà e/o in uso all' Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud. Relativamente ai fabbricati costituiti in Condominio:

- quando la proprietà è per oltre il 50% dell' Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud il fabbricato è da intendersi assicurato per la sua totalità
- quando la proprietà è inferiore al 50% sono assicurati i singoli appartamenti e/o pertinenze di proprietà dell' Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud

BENI MOBILI

Tutto quanto di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posto all'interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione.

Rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà o in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A.

Fermo quanto normato dalla operatività di polizze specifiche eventualmente stipulate dalla Amministrazione con la Società, rientrano nella definizione di *Beni Mobili* anche le apparecchiature elettroniche, intendendo per tali qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine

fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati a un impiego mobile. Rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant’altro nulla escluso è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

Non rientrano nella definizione di *Beni Mobili* quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico, di proprietà della Amministrazione o di terzi, salvo tali beni siano assicurati con polizze specifiche eventualmente stipulate dall’Amministrazione.

CROLLO, COLLASSO STRUTTURALE

Il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

DANNO CONSEGUENZIALE

Il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all’evento.

DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE

Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni carta e/o bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi.

DOLO DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO

Il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di rappresentante legale del Contraente e/o Assicurato.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FENOMENI/EVENTI ATMOSFERICI

I danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

FENOMENI ELETTRICI

L’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- ✓ di usura o di carente manutenzione;
- ✓ direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- ✓ dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

FRANAMENTO

Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.

FUORIUSCITA DI ACQUA

La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività.

IMPLOSIONE

Il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INONDAZIONI, ALLUVIONI

La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

LASTRE

Le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno. Sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

MANCATO FREDDO

I danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE

Quanto normato dall'art. 1907 del Codice Civile, per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

RISCHIO LOCATIVO

Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

RICORSO DEI LOCATARI

Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché

alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

RICORSO TERZI

Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

SMOTTAMENTO

Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Il soggetto persona fisica che assume la qualifica di rappresentante legale del Contraente e/o Assicurato. Egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino o altra posizione assimilabile.

SOVRACCARICO DI NEVE, GHIACCIO E GELO

Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- ✓ ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto
- ✓ ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto
- ✓ ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto
- ✓ ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

VALORE A NUOVO

La spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili). Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del d.lgs. 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove l'immobile non venga ricostruito verrà applicato il deprezzamento in relazione allo stato di vetusta, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

VALORE COMMERCIALE

L'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso. Qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del d.lgs. 42/2004 verrà considerato che il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento.

VALORE INTERO

La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

RICORSO TERZI – RICORSO LOCATARI

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nell'ambito di operatività della presente garanzia non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. L'Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

FENOMENI/EVENTI ATMOSFERICI

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- ✓ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- ✓ mareggiate o penetrazione di acqua marina
- ✓ formazione di ruscelli
- ✓ accumulo esterno di acqua
- ✓ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione

e non indennizza inoltre i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione. Nell'ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).

INONDAZIONI, ALLUVIONI

La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- ✓ mareggiata, marea, maremoto
- ✓ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- ✓ mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 DURATA, IMPOSTAZIONE E REVISIONE DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 novembre 2017 fino alle ore 24,00 del 30 novembre 2022 e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di ciascuna scadenza annuale, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 .

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, A.T.C. Piemonte Sud avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

ARTICOLO 2 CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 9,90%, tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

Qualora, nel corso della vigenza dell'assicurazione, il contraente venga a definire con il broker, Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

ARTICOLO 3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite da leggi nazionali e comunitarie in materia.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione o al R.T.I. (se esistente).

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

ARTICOLO 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30 novembre 2017.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento dei premi nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce il mancato pagamento.

ARTICOLO 4 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) 7240986AAB.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 5 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

ARTICOLO 7 FACOLTÀ DI RECESSO

Avvenuto un sinistro e sino al trentesimo giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori **90** giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione). Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

**ARTICOLO 8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

..... % delegataria;
 % coassicuratrice;
 % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI

ARTICOLO 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto (*SEZIONE V - SOMME E VALORI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA*) e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti da:

1. beni immobili
2. beni mobili
- nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
3. rischio locativo
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- ✓ incendio
- ✓ combustione anche senza sviluppo di fiamma
- ✓ esplosione, implosione e scoppio
- ✓ azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma
- ✓ caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- ✓ onda sonora
- ✓ urto di veicoli
- ✓ rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti (compresi i danni a tali beni)
- ✓ fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati.

La Società risponde altresì per i danni materiali verificatisi in occasione di:

- a) acqua piovana
- b) allagamenti
- c) atti di sabotaggio
- d) atti di terrorismo
- e) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla)
- f) crollo, collasso strutturale
- g) grandine
- h) fenomeni/eventi atmosferici
- i) fenomeni elettrici
- j) formazione di ghiaccio, gelo
- k) fuoriuscita di acqua
- l) inondazioni, alluvioni
- m) mancato freddo
- n) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi
- o) sovraccarico di neve, ghiaccio e gelo,
- p) guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani di uso comune comprese le porte di ingresso delle singole proprietà immobiliari nonché il furto degli stessi
- q) rottura accidentale di lastre.

La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;

2. per i costi/oneri che ATC CUNEO debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell'immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile;

3. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonché per la eventuale bonifica dell'area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO*. Questa integrazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale;

4. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO* - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

5. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO* - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;

6. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in e/o tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture o altri beni immobili o mobili, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO* che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;

7. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo articolo *DETERMINAZIONE DEL DANNO* (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene. Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO* - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

8. per la *RICERCA GUASTI*, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da *FUORIUSCITA DI ACQUA* fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO*.

Sono quindi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche le spese per la demolizione e il conseguente ripristino, di parti del bene immobile necessaria per la ricerca e per la riparazione del guasto, come anche le spese per la riparazione e/o la sostituzione di tubazioni, raccordi o loro parti causa del guasto;

9. per i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dal mancato godimento dei beni immobili assicurati, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile, fino alla ripristinata operatività e/o disponibilità di tali beni, per un periodo non superiore a un anno decorrente dalla data dell'evento dannoso. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO*.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.

La presente precisazione non comporta oneri per il Contraente.

ARTICOLO 12 RISARCIMENTI – LIMITAZIONI – MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto ai successivi articoli *ACQUISIZIONE DI NUOVI BENI* e *COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE*.

Gli importi e/o le percentuali indicati alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO* rappresentano le eventuali limitazioni e le eventuali detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato per un valore totale non superiore al 20% delle somme assicurate alla relativa partita, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi l'Assicurato non sia competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera:

- come *Globale Abitazione* con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza sottoscritta dall'amministratore in carica;
- a primo rischio in caso di inoperatività della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

ARTICOLO 13 ACQUISIZIONE DI NUOVI BENI

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come di seguito normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

ARTICOLO 14 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite *BENI IMMOBILI* e *BENI MOBILI* qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
B) RESPONSABILITÀ CIVILE

Fermo quanto normato dalle coperture assicurative prevista da altre polizze stipulate dall'Amministrazione, riguardanti lo svolgimento delle attività dell'Ente o a esse in qualsiasi modo riconducibile, e preso atto tra le parti che tali altre coperture assicurative operano a secondo rischio laddove per il medesimo evento intervenga il presente contratto, si conviene quanto segue:

**ARTICOLO 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
 B) RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità ad essa derivante nella sua qualità di:

- ✓ proprietario, e/o
- ✓ conduttore, e/o
- ✓ locatore, e/o
- ✓ amministratore, e/o
- ✓ gestore

dei beni assicurati, come anzi definiti.

ARTICOLO 16 PRECISAZIONI – ESCLUSIONI SPECIFICHE

Si prende atto tra le parti che:

- a) sono considerati terzi i dipendenti, direttori e dirigenti dell' Amministrazione di ogni livello e i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi istituzionali, qualora subiscano danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà o a loro in uso. Sono considerati terzi anche i rappresentanti legali dell' Amministrazione quando sono utenti dei servizi dell'Amministrazione stessa;
- b) la copertura assicurativa comprende i danni causati dalla neve e/o dal ghiaccio non rimossi per tempo da tetti, coperture, balconi, marciapiedi, passi carrai e comunque da ogni superficie per la quale la rimozione compete all'Assicurato;
- c) qualora l'evento dannoso riguardi un bene immobile solo parzialmente nelle disponibilità dell'Amministrazione come definite all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE*, la copertura assicurativa opera anche per la quota parte dell'Assicurato in caso di responsabilità attribuita alla proprietà comune.

Si conviene altresì che la Società non risarcisce i danni dovuti a:

- d) lavori di manutenzione straordinaria o di ampliamento;
- e) furto, e i danni alle cose in consegna e/o custodia;
- f) umidità, stilloididio;
- g) inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
- h) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- j) fenomeni elettromagnetici;
- k) per il quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del d.lgs. 209/2005
- l) contaminazione da amianto.

ARTICOLO 17 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

Si conviene che:

- ✓ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
- ✓ le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse;
- ✓ in caso di procedimento penale, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese;
- ✓ fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende;
- ✓ l'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti;
- ✓ l'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

La Società non risponderà di multe o ammende.

ARTICOLO 18 MASSIMALE DI GARANZIA – LIMITI DI RISARCIMENTO

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro e annualità assicurativa, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 10.000.000,00.

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo alla *SEZIONE V – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO* rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

La Società liquiderà (al Danneggiato o, su richiesta scritta del Contraente, direttamente all'ATC Piemonte Sud) l'importo risarcibile del danno al lordo del deducibile per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia e/o dello scoperto, e provvederà nei 60 giorni successivi a ogni scadenza annuale ad inviare all'Amministrazione appendice di riepilogo e recupero dei suddetti importi di franchigia e/o scoperto.

SEZIONE IV
CONDIZIONI OPERATIVE DELL' ASSICURAZIONE
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ARTICOLO 19 ESCLUSIONI

Ferme le condizioni di operatività e le esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella *SEZIONE I DEFINIZIONI* che precede, la Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
- b) derivanti da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate
- c) derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, a meno che il Contraente e/o l' Assicurato) provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi

nonché i danni:

- d) causati con dolo del Contraente e/o Assicurato
- e) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione
- f) da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario
- g) da frode, truffa, appropriazione indebita
- h) da collassi strutturali causati da errori di progettazione
- i) per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato
- j) direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate
- k) direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti
- l) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate
- m) direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione
- n) ai beni assicurati direttamente provocati da lavori di costruzione o demolizione
- o) causati da ritardi nel ripristino dei beni danneggiati, non oggettivamente dimostrabili
- p) attribuibili a difetti oggettivamente noti alla Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza
- q) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate
- r) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione
- s) direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell'applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto diversamente previsto nelle parti che precedono;
- t) per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato, salvo quanto diversamente previsto nelle parti che precedono
- u) direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione
- v) direttamente derivanti dalla sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che esse non siano state provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati
- w) da alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus).

ARTICOLO 20 DENUNCIA DEI SINISTRI – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro 15 giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

In caso di sinistro riguardante la *SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE*, la denuncia conterrà anche una descrizione delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in possesso dell'Amministrazione. Saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

In caso di sinistro riguardante un evento di cui alla garanzia *MANCATO FREDDO*, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

L'Ente si attiverà per fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà all'Amministrazione, per il tramite dell'Intermediario, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ l'importo stimato per la sua definizione, o
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

ARTICOLO 21 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Operando il presente contratto, per quanto attiene la *SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI* nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- b) sarà liquidata la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento, intendendosi per tale:
 - ✓ per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga
 - ✓ per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni. Tale differenza sarà erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede, nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, sarà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 giorni da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia più in uso, l'importo risarcibile a “valore a nuovo” non potrà essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.

Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede sarà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, sarà stabilito il valore commerciale del bene.

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta.

Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal diritto all'indennizzo, l'Assicurato provvederà a rendere alla Società l'importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite.

Resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo saranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

ARTICOLO 22 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – CONTROVERSIE

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in e/o mediante i beni distrutti o danneggiati dal sinistro - pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali - essa segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e, trascorse 24 ore da tale comunicazione, potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da 3 periti, di cui 2 nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

ARTICOLO 23 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riguardante la *SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI* l'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della sua liquidazione, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società. Se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il trentesimo giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore al 20% dell'importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

ARTICOLO 24 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri Assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 25 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE – BUONA FEDE

Il premio di polizza è calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'articolo *ACQUISIZIONE DI NUOVI BENI* che precede, e alle quali pertanto non è attribuibile una data di decorrenza o cessazione nel corso di tale periodo, saranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti acconsente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE V
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI**

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Per singolo immobile			€ 10.000.000,00
Per il contenuto			€ 1.000.000,00
Per beni aventi valore artistico			€ 50.000,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti			€ 100.000,00 per sinistro/anno
Spese peritali			€ 100.000,00
Spese mantenimento attività e servizi			€ 250.000,00
Perdita pigioni			€ 50.000,00
Ricostruzione archivi			€ 100.000,00
Dispersione liquidi			€ 50.000,00
Fenomeni/ Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato
Sovraccarico di neve, ghiaccio e gelo	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		30% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato Massimo €. 3.000.000,00 per anno e per sinistro
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato, € 500.000,00 per sinistro/anno ***
Terrorismo / sabotaggio	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato, € 10.000.000,00 per sinistro/anno

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato
Smottamento e franamento del terreno		€ 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 300.000,00 per sinistro/anno
Fenomeno elettrico		€ 300,00	€ 50.000,00
Ricorso terzi Ricorso locatari			€ 5.000.000,00
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)			€ 550.000,00
Denaro, titoli e valori in genere			€. 50.000,00 per sinistro anno
Fuoriuscita Acqua*		€. 300,00 per sinistro***	€ 50.000,00* per sinistro/anno
Ricerca Guasti*		€. 300,00 per sinistro***	€ 50.000,00* per sinistro/anno
* In caso di unico sinistro che coinvolga le garanzie "Fuoriuscita d'Acqua" e "Ricerca Guasti" verrà applicata un'unica franchigia di €. 500,00 ***			

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

B) RESPONSABILITÀ CIVILE

Massimali per anno e per sinistro	€. 5.000.000,00 ***
--	----------------------------

Garanzia prestata	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Danni da interruzione e sospensione attività	€. 300,00	10% del massimale assicurato
Fuoriuscita / spargimento acqua	€. 500,00***	

*** o come da offerta di gara

SEZIONE VI
SOMME E VALORI ASSICURATI
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo
Beni immobili <i>(tutti i beni immobili di proprietà e/o in uso al Contraente)</i>	€ . 731.000.000,00		€.
Beni mobili	€. 3.000.000,00		€.
Ricorso terzi Ricorso locatari	€. 5.000.000,00		€.
Rischio locativo	Valore incluso alla partita <i>Beni immobili</i>		
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	€ 150.000,00		€.
Spese mantenimento attività e servizi	€ 250.000,00		€.
TOTALE			€.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio alla firma periodo dal 30/11/2017 al 30/11/2018

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al 30/11/2018

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Alessandria, _____

La Società

*Agenzia Territoriale per la Casa
del Piemonte Sud*